

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente

sentenza

promossa da:

F. F. , elettivamente domiciliata in Pistoia, via , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione -

contro:

S.f., residente in via

nella causa iscritta al N. 3057/06 R.G.A.C.,

convenuto-contumace

avente ad oggetto: pagamento somma.

conclusioni:

per l'attrice: condannare il convenuto al pagamento della somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio Patrick, oltre il 50 % delle spese straordinarie; con vittoria di spese, diritti e onorari;

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato il 14-15.9.06 f. f. conveniva in giudizio l'ex convivente S. f. per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 250,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie a titolo di mantenimento del figlio P. Deduceva, a tal fine, che già il Tribunale per i



Minorenni con decreto del 17.9.02 aveva disposto in tal senso, ma non integrando titolo esecutivo chiedeva la medesima pronuncia a tale Tribunale.

In contumacia del convenuto, su richiesta dello stesso procuratore, veniva fissata udienza del 28.6.07, poi anticipata al 26.6.07, per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ed il procuratore si riportava all'atto introduttivo. Il giudice pronunciava sentenza dandone lettura.

Motivi della decisione

L'art. 4 L. 54/06 determina l'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 155 e ss. c.c. e 708 e ss. c.p.c., prevedendo che le norme introdotte dalla legge medesima ".. si applicano anche .. ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Tale disposizione deve essere intesa nel limitato senso di estendere alla filiazione naturale i principi e criteri introdotti sulla potestà genitoriale e l'affidamento dei figli minori, in tal senso parificandone il trattamento a quello dei c.d. figli legittimi. Mentre la norma non incide in alcun modo sui presupposti processuali di quei procedimenti, ivi compresa la competenza che l'art. 38 disp. att. riserva al tribunale per i Minorenni attraverso il richiamo all'art. 317 bis c.c.-In altre parole, l'art. 4 L. 554/06 fa sì che il contenuto dell'art. 317 bis c.c. sia integrato dalle norme sostanziali di cui agli artt. 155 e ss. c.c., senza per questo abrogare il rinvio di cui all'art. 38 disp. att. (cfr. in tal senso Cass. sez. I, ordinanza 22.3.07 n. 8362).

In conseguenza, anche nei procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, quali quelli aventi per oggetto l'affidamento dei figli minori di genitori non coniugat, dovranno essere emessi i provvedimenti di natura economica a favore dei minori, di cui all'art. 155 IV co c.c.; così come sarà sempre il Tribunale per i Minorenni competente a decidere su eventuali richiesta di modifica di tali provvedimenti, come previsto dall'art. 155 ter c.c.-

Alla luce di quanto sopra, la domanda oggi pendente dovrà essere proposta al tribunale per i Minorenni, cui spetterà per competenza la decisione se il decreto già emesso sotto il vigore della precedente normativa abbia o meno efficacia esecutiva e in caso contrario emettere nuova pronuncia sul punto.

Le spese vengono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Giudice.

visto l'art. 281 sexies c.p.c., dichiara l'incompetenza per materia di questo Tribunale a favore del Tribunale per i Minorenni di Firenze; spese irripetibili.

Pistoia, 26 giugno 2007.

IL GIUDICE
dott ssa Daniela Garufi

